

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua dal Rio di Nel in Comune di Ceresole Reale in misura di litri/sec massimi 1,0 e medi 0,25 ad uso civile assentita al Club Alpino Italiano Sezione di Ivrea. Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 678-37242/2011 del 13/10/2011.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 678-37242/2011 del 13/10/2011 - Codice univoco: TO-A-10299.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche  
(omissis)  
*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Club Alpino Italiano Sezione di Ivrea (omissis) con sede legale in Ivrea Via Jervis, 8 la concessione di derivazione d'acqua dal Rio di Nel in Comune di Ceresole Reale in misura di l/sec massimi 1 e medi 0,25 ad uso civile;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione - trattandosi di rinnovo di un titolo per il prelievo di acque inferiore a 100 litri/sec - subordinatamente alla possibilita' per l'Amministrazione concedente di rivedere i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del provvedimento medesimo al fine, ove si manifestino squilibri del bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti;
6. entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario e' tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera assegnato nel disciplinare di concessione; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilita' delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione; il titolare dell'opera di captazione e' inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che

deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente;

7. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/10/2011:

"(omissis)

#### *Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)*

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 29,76 litri/sec.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(omissis)"